



Regolamento elettorale per Elezione del Consiglio Direttivo

Art. 1 - Il Presidente , sentito il Consiglio Direttivo, designa la giornata assembleare dedicata alle votazioni delle cariche sociali e l'ora di apertura e di chiusura del seggio elettorale.

Tale data deve essere comunicata attraverso la pubblicazione sulla stampa dell'Associazione e sul sito web dell'Associazione.

Art. 2 - Possono partecipare alle operazioni di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale al momento delle votazioni per le cariche sociali. Almeno tre mesi prima della data prevista per le votazioni, verranno avvisati per posta i soci che non risultino in regola con la quota associativa alla data considerata. Chi regolarizza la propria posizione successivamente al 30 giugno, e comunque prima dell'apertura del seggio stesso, potrà votare solo al seggio presso la sede dell'Assemblea.

Art. 3 - Le operazioni di voto comprendono quattro fasi: nomina della Commissione elettorale, votazione, spoglio e scrutinio dei voti, proclamazione degli eletti.

Art. 4 - La Commissione elettorale, composta di un Presidente e di due Membri Scrutatori, è eletta dall'Assemblea a maggioranza semplice con votazione palese ed entra immediatamente in carica.

Art. 5 - La Commissione elettorale designa al suo interno un Segretario incaricato di redigere i verbali delle operazioni di voto.

Art. 6 - È ammessa la presentazione di elenchi di candidati, se sottoscritti da almeno dieci soci proponenti distinti dai candidati stessi, possibilmente accompagnati da un programma sintetico di orientamento sia culturale che gestionale dell'Associazione.

In ogni caso il voto va attribuito alle persone, e quindi è possibile votare nominativi di elenchi diversi o anche singoli Soci non inclusi nei suddetti

elenchi. Gli elenchi di cui sopra devono pervenire al Presidente almeno tre settimane prima della data fissata per l'Assemblea dei soci (art. 10 Statuto).

Il Presidente ne cura la pubblicazione nella Stampa dell'Associazione (art. 10 Statuto) e l'affissione nei locali dove si svolgono le votazioni.

Art. 7 - La scheda è unica e reca l'indicazione di tutte le cariche da eleggersi, e cioè Presidente e Consiglieri; per l'elezione dei Consiglieri non si possono esprimere non più di due preferenze.

Art. 8 - Sulle schede deve essere indicato di norma il nome e cognome di ciascun Socio votato affinché in caso di omonimia il Socio votato sia identificato con sicurezza. I voti non utilizzati per una carica sono cumulabili per le cariche inferiori; ma ogni candidato in una scheda può ricevere una sola preferenza e per una sola carica. In caso di scheda con più di quattro nomi per i Consiglieri, saranno considerati validi solo i primi quattro voti espressi.

Art. 9 - Le schede devono essere consegnate nella sede del seggio ad un Membro della Commissione elettorale, che le immette nell'urna dopo aver controllato la regolare appartenenza del Socio per l'anno in corso.

Art. 10 - Non più tardi di tre settimane prima dell'Assemblea Elettorale le schede per le votazioni vengono inviate ai Soci. La procedura seguita dovrà essere tale da garantire il ricevimento delle schede da parte di tutti i Soci in regola alla data del 30 giugno. Secondo l'Articolo 3 dello Statuto, non è ammesso il voto per delega, mentre è ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 11 - I soci presenti possono esprimere il voto direttamente, nell'opportuno spazio allestito all'interno del Seggio, utilizzando di norma la scheda ricevuta.

In caso di mancato possesso della scheda elettorale, ciascun Socio elettore può richiedere personalmente una nuova scheda elettorale al Presidente della Commissione elettorale il giorno delle elezioni.

Art. 12 - Il socio che desidera esprimere il voto per corrispondenza dovrà compilare la scheda e metterla in una busta chiusa, entro altra busta recante il proprio nome e cognome e da lui controfirmata.

La busta dovrà essere spedita al Presidente dell'Associazione e giungere entro la data all'uopo fissata o essere affidata a un altro socio perché la consegna direttamente al seggio elettorale. In questo caso sulla busta esterna, oltre le proprie generalità, il votante dovrà indicare il nome del consegnatario.

Art. 13 - La Commissione elettorale procede allo spoglio delle schede subito dopo la chiusura del seggio. La Commissione compila una lista dei votati, annotando quanti voti ciascun Socio ha ottenuto per le cariche di Presidente o di Consigliere.

Dei nomi di non Soci, così come di altri segni o scritture, non si tiene conto, ma ciò non invalida il voto chiaramente espresso sulla riga prevista per altra persona che risulti Socio.

Ove non risulti alcuna inequivocabile indicazione di voto, la scheda viene dichiarata nulla.

Art. 14 - Sono eletti quei Soci che hanno ottenuto la maggioranza relativa dei voti per le rispettive cariche.

Nel caso di parità di voti fra due soci proposti per la stessa carica, viene eletto il più anziano per appartenenza all'Associazione; in caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

I voti non utilizzati per una carica sono cumulabili per le cariche inferiori.

Art. 15 - Al termine dello spoglio e della compilazione della lista dei votati, il Presidente della Commissione elettorale proclama gli eletti e ne dà comunicazione.

Art. 16 - I risultati elettorali verranno pubblicati sulla stampa dell'Associazione entro tre mesi dalla data dello svolgimento delle operazioni elettorali

Art.17 L'entrata in vigore del presente regolamento è prevista a partire da quindici giorni dalla sua approvazione.

Il Segretario

Il Presidente